

Legislazione sociale

Le pubblicazioni filantropiche ticinesi del secolo scorso si chiedevano di tanto in tanto se esisteva una questione sociale nel cantone e ammettevano solitamente che, mancando nel Ticino la grande industria moderna, mancava pure il proletariato asservito brutalmente alle macchine e prigioniero delle fabbriche.

La popolazione, composta di contadini e artigiani emigranti, sembrava ancora al riparo dai nefasti effetti della civiltà industriale e, sebbene nel cantone fosse assai diffusa una certa povertà, essa appariva in generale dignitosa e sopportabile, mostrava in pochi casi i connotati vergognosi della miseria, e solo in circostanze eccezionali, in seguito a qualche calamità, assumeva le preoccupanti dimensioni del pauperismo.

Anche i governanti ticinesi condividevano le opinioni allora dominanti che fosse pericoloso e controproducente per lo stato assumere troppo estese funzioni assistenziali e che non fosse lecito, se non in circostanze eccezionali, promuovere una politica di incisivi interventi sociali. La società andava lasciata nei suoi naturali equilibri e lo stato doveva intervenire solo per ristabilirli, qualora fossero stati profondamente turbati o si presentassero seri pericoli per l'ordine pubblico o minacce di degenerazione morale e fisica della popolazione: per il resto bastava provvedere con l'educazione del popolo, la previdenza individuale, la carità privata¹.

Fondata su tali principi, la legislazione sociale ebbe nel cantone Ticino i suoi inizi quale estremo rimedio a mali giudicati estremi, proprio come era avvenuto e avveniva nei grandi stati europei.

L'emigrazione

Il pauperismo si manifestò con punte allarmanti e persistenti al seguito delle crisi agricole e politiche di metà secolo e poi ancora con le devastatrici alluvioni del 1868; ma il terreno gli era stato preparato dalla progressiva decadenza dell'agricoltura. La questione sociale si pose innanzitutto nei termini dell'emigrazione di massa e specialmente quando, poco oltre la metà del secolo, al tradizionale movimento stagionale di raggio europeo, si aggiunse e in parte sostituì un flusso crescente verso continenti lontani: esso assunse in certe regioni l'ampiezza di un vero e proprio esodo che rapiva gran parte della popolazione attiva e procurava vistosi squilibri demografici.

Già l'emigrazione stagionale aveva suscitato qualche preoccupazione, poiché erano stati denunciati alcuni casi di sfruttamento e truffa, ma lo stato cantonale si sentiva evidentemente incapace di pro-

teggere i propri lavoratori all'estero o di sollecitare la stipulazione di apposite convenzioni internazionali. Inoltre non intendeva affatto scoraggiare questa forma di emigrazione che appariva come una salutare valvola di sfogo alle difficoltà interne.

Fu quando l'emigrazione transoceanica assunse «delle proporzioni esorbitanti» che il Gran Consiglio si decise a intervenire: la legge del 13 giugno 1855 cercava infatti di scoraggiare l'emigrazione oltremarina, impedendo a comuni e patriiziati di facilitare le partenze con prestiti o garanzie, la proibiva ai minori di diciott'anni, e sottoponeva le agenzie di emigrazione a un minimo controllo per prevenire i frequenti casi di imbroglio e truffa nei contratti di trasporto. A quanto sembra, fu applicata fiaccamente ed ebbe ben poco effetto².

Anzi, mentre l'esodo raggiungeva il suo apice, la commissione della gestione del Gran Consiglio, pur deplorando la febbre migratoria, riaffermava l'incompetenza dello stato e l'autoregolazione dei fatti sociali: «diciamo però recisamente che il legislatore non può, coi mezzi diretti, fare alcunché per scemarla... non dobbiamo di troppo impensierirci intorno alla emigrazione oltremarina, che troverà il pronto suo rimedio nella natura stessa della cosa³». Così non si fece più nulla. Lo stato si limitò a raccogliere dati statistici sul movimento degli emigranti e lasciò cadere nel 1869 una mozione di Angelo Baroffio per la vigilanza sulle agenzie di emigrazione.

Nel 1874 la più elementare tutela degli emigranti fu assunta dallo stato federale: la nuova costituzione sottoponeva le agenzie di emigrazione alla vigilanza della Confederazione, che si concretò nella legge federale del 24 dicembre 1880.

Il lavoro infantile

La stagione della legislazione sociale tendente a proteggere gli operai e specialmente i bambini impiegati negli opifici fu inaugurata tardivamente, risultò assai blanda ed ebbe brevissima durata. Per parecchio tempo le autorità ignorarono il problema, negarono la necessità di qualsiasi intervento e perfino l'utilità di qualche inchiesta negli opifici poiché le fabbriche erano poche e le condizioni di lavoro «notorie e facili a controllarsi».

Infatti, quando nel 1869 il Consiglio Federale promosse un'inchiesta sul lavoro infantile in Svizzera, il governo ticinese riferì candidamente che il lavoro dei fanciulli sembrava di poca consistenza e non soggetto ad abusi e che «nessuna legge e nessuna disciplina restrittiva o di semplice sorveglianza sull'ammissione de' ragazzi nelle fabbriche, sulla durata del lavoro e sul trattamento de' medesimi è stata finora sancita e nemmeno pro-

gettata». Eppure si contavano allora più di 3000 operai nei vari opifici e per due terzi erano donne e bambine occupate nelle manifatture della seta, e le autorità non potevano certo ignorare quanto fossero frequenti le assenze per lavoro dalla scuola elementare e con quali danni⁴.

Occorse proprio che le denunce si facessero stringenti e drammatiche per smuovere i poteri pubblici dall'inerzia.

Già da qualche tempo la stampa e le autorità di alcune città italiane avevano segnalato con riprovazione le miserabili condizioni dei garzoni spazzacamini provenienti dal Ticino, costretti all'accattonaggio e talvolta crudelmente maltrattati.

Attorno al 1870 cinquecento o seicento spazzacamini trascorrevano solitamente la stagione invernale nelle città dell'alta Italia e di questi gran parte erano bambini. Nel 1873, quando il governo si occupò infine della faccenda, ammise di avere scoperto «una dolorosa iliade di patimenti, di oppressioni e di miserie... la piaga dell'accattonaggio forzato e dell'abbruttimento morale e fisico velati sotto la maschera del lavoro e sotto i poveri cenci del piccolo spazzacamino».⁵

Alcune voci del Mendrisiotto denunciarono nel frattempo le disumane condizioni di lavoro a cui erano sottoposte le bambine nelle filande, e soprattutto gli interminabili orari di lavoro.

Due deputati di quella regione chiesero al governo un pronto intervento, ritenendo «sconfortevole che, per non nuocere ai guadagni di alcuni negozianti già ricchi, si permetta che fanciulli di tenera età, obbligati alle scuole, per un fittizio guadagno, vadino a rovinarsi la loro fisica costituzione senza godere dei benefici della scuola, che tanto costano al Comune ed allo Stato».⁶

Fu così aperta un'inchiesta seria anche negli stabilimenti serici e il governo scoprì quanto in parte già conosceva dalle proprie statistiche, cioè che nel Mendrisiotto da un quarto a un terzo delle ragazze in età scolastica disertava la scuola per lavorare la seta in condizioni molto penose.

Seguirono immediatamente due decreti governativi: il primo, pubblicato il 18 agosto 1873, stabiliva che la giornata lavorativa effettiva nelle fabbriche non poteva superare le dodici ore, che dovevano essere intercalate da pause, e raccomandava inoltre alle direzioni degli stabilimenti «di somministrare giornalmente agli operai delle razioni di pane di frumento di buona qualità e ben cotto, deducendone il prezzo dal salario». Il secondo, del 30 agosto, proibiva l'emigrazione dei ragazzi d'età inferiore ai quattordici anni per il mestiere di spazzacamino o altre simili attività girovaghe.

Il 28 febbraio 1874 il Gran Consiglio trasformava in legge il decreto sugli spazzacamini, estendendone però l'applica-

zione ai ragazzi di ambo i sessi occupati in mestieri «pregiudizievole alla salute». Ma a questa utilissima estensione accompagnava una limitazione esiziale: l'età minima di accesso al lavoro era abbassata da quattordici a dodici anni, poiché, come aveva argomentato a proposito degli spazzacamini l'apposita commissione, «a 12 anni i ragazzi hanno già acquistato una certa robustezza che permette loro di sopportare con minor pericoli gli stenti del viaggio, e i patimenti di questa professione; a 12 anni l'educazione primaria di questi ragazzi è quasi compiuta; a 12 anni i ragazzi sono meglio in grado di resistere alle prepotenze dei loro padroni».⁷

Serviva poco, allora, che la legge autorizzasse ulteriormente il governo a vietare l'impiego di «fanciulli in troppo tenera età» in lavori superiori «alle loro forze».

La legislazione ticinese sul lavoro si esaurì praticamente ai suoi timidi inizi. Conservarono autonoma validità le restrizioni all'emigrazione degli spazzacamini e la vigilanza ebbe qualche efficacia anche perché si badava d'evitare la pubblica riprovazione in Svizzera e all'estero. Ma le limitazioni poste al lavoro negli opifici furono immediatamente scavalcate dalla legislazione federale.

Nello stesso 1874, con la revisione della costituzione federale, la Confederazione fu autorizzata a disciplinare il lavoro dei fanciulli nelle fabbriche e in generale la durata degli orari e l'esercizio di industrie malsane e pericolose. Nel 1877 entrava in vigore la legge sul lavoro nelle fabbriche: essa limitava la giornata a undici ore e stabiliva l'età minima di accesso alle fabbriche a quattordici anni.

A questa legge sfuggivano già, naturalmente, quanti erano occupati nei lavori agricoli, nelle cave, nei servizi, nell'edilizia e gli emigranti stagionali, ma essa non poté applicarsi pienamente neppure alle bambine della manifattura serica, poiché, dietro istanza dei fabbricanti che si dicevano minacciati a morte dalla concorrenza comasca non ostacolata da limitazioni d'età nell'impiego della manodopera, il governo cantonale ottenne nel 1880 che fosse abbassata l'età minima di accesso negli opifici serici da 14 a 12 anni. A questa anomalia si aggiunse il ritardo di dieci anni nel promulgare il regolamento d'applicazione alla legge federale sulle fabbriche: un vuoto prolungato che facilitò l'inosservanza e gli abusi nonostante l'assai stretta sorveglianza federale.

La deroga concessa «provvisoriamente» all'industria serica ticinese durò diciotto anni, ma non la salvò dal declino.

Quando nel 1898 il Consiglio Federale non fu più disposto a tollerarla ulteriormente, incontrò opposizioni, suscitò lamenti, petizioni e minacce. Infatti alcuni industriali chiusero senza indugio gli stabilimenti o li trasferirono oltre confi-



ne, lasciando a casa, assieme alle dodicenne, alcune centinaia di lavoratrici.

L'assistenza pubblica

Nel 1851 il periodico d'utilità pubblica «L'amico del popolo» presentava un progetto di legge sui poveri, osservando: «È comune il lamento, che il pauperismo va mostrando anche fra noi in alcune comuni il suo lurido ceffo; e specialmente nei capiluoghi si ha il triste spettacolo di accattoni, che affluendo dai circondarini paesi, importunano ad ogni passo il cittadino, e danno al forestiere di giudicare molto sinistramente della nostra civiltà e dello stato economico del paese.»⁸

Il confronto con una miseria ormai appariscente e piuttosto diffusa, imputabile alle critiche circostanze di quegli anni, avrebbe dovuto suggerire una riforma incisiva del sistema assistenziale, ma anche in questi frangenti lo stato perseverò nella sua prudente e labile politica. Essa si articolava in questo modo:

il cantone lasciava ai comuni la fondamentale e completa responsabilità per l'assistenza ai loro attinenti poveri;

combatteva la mendicizia con interventi repressivi;

utilizzava, per le disgrazie eccezionali, un fondo di beneficenza alimentato da pubbliche collette;

provvedeva alla salute pubblica e cercava di ovviare alle più gravi tare sociali e

di garantire assistenza ai derelitti mediante la legislazione sanitaria.

La repressione della mendicizia si fondava sulla convinzione che la carità mal riposta avrebbe accresciuto il male invece di estirparlo e favorito individui socialmente pericolosi, accattoni di «indole viziosa» e simili parassiti propagatori di epidemie, delinquenti potenziali ed effettivi.⁹

Per quasi tutto il secolo, a intervalli regolari secondo le avverse congiunture, le autorità imperversarono con dure circolari contro la mendicizia e organizzarono ogni tanto retate per l'espulsione dei mendicanti stranieri; ma che il successo delle misure di polizia fosse generalmente assai scarso, lo confermava nel 1870 il commissario governativo di Lugano che giudicava la mendicizia «una piaga insanabile».

L'istituzione di un fondo di soccorso a favore delle famiglie che «in conseguenza di straordinari infortuni venissero a trovarsi in grave necessità» era stata decisa nel 1841, dopo la tragica esperienza delle alluvioni del 1839 che avevano gettato molte persone nell'indigenza. Il fondo doveva costituirsi con il prodotto delle multe e in massima parte con il provento di due collette annue bandite dai parroci ed eseguite con la questua domenicale. Le collette diedero sempre frutti talmente miseri, che il governo minacciò più volte i comuni di multare i municipi e parroci negligenti e si sfogò talvolta con aspre

rampogne contro i parroci che dimostravano «di non aver viscere di misericordia se non in relazione ai loro interessi e alla loro gerarchia» e diventavano «operosi fino al fanatismo e all'accattonaggio» solo nelle collette per il culto¹⁰. Tuttavia anche le multe non confluivano regolarmente al fondo di beneficenza, parte del denaro raccolto veniva dirottata verso altri usi e il governo largiva i sussidi con arguta parsimonia. Così non venne mai accantonata una solida riserva, e quando le calamità colpivano, secondo una prevedibile giustizia distributiva, ora il Sopraceneri con le alluvioni e le valanghe, ora il Sottoceneri con le epidemie di colera e vaiolo, il fondo di soccorso era incapace di far fronte ai bisogni e si doveva ricorrere alla carità privata, a cui la commissione della gestione affidava ancora nel 1866 una funzione in ogni caso preminente: «noi non abbiamo troppa fiducia nei frutti della carità legale, e però ci sembrerebbe molto giovevole l'introduzione di un sistema misto, mediante il quale avesse una gran parte l'azione dei privati».¹¹

L'assistenza corrente ai poveri sembrava incombere per antica tradizione ai patriziati, ma essi, pur disponendo di beni e rendite a volte precisamente destinati a tale scopo, ne scaricarono di fatto gli oneri sulle finanze comunali. Nel 1855 una legge stabilì senza più equivoci l'obbligo di ciascun comune «di soccorrere i propri attinenti assolutamente poveri e incapaci di lavoro», e di assistere i poveri altrui (ma ticinesi), qualora, per improvvisa malattia, non potessero essere trasportati «senza pericolo e gravi inconvenienti» al loro comune di attinenza, che era comunque tenuto al risarcimento delle spese.

L'assistenza, abbandonata in termini tanto restrittivi ai municipi, e quasi senza vigilanza cantonale, fu esercitata in genere con tale esosa e umiliante grettezza da respingere o scoraggiare chi non fosse disperatamente miserabile. L'autore di un'inchiesta sul pauperismo in Svizzera notava che la conseguenza del sistema adottato nel Ticino era «que les individus pauvres ont recours le moins possible à l'assistance publique»¹². A quella data (1870) solo 43 comuni su 263 disponevano di un fondo per i poveri.

Benché il governo avesse più volte proibito di far mantenere i poveri a turno dalle famiglie, diversi comuni perseverarono lungamente in tale pratica: nel 1873 il municipio di Someo era stato accusato di aver lasciato mantenere una famiglia povera dalle altre a patate e castagne marce; nel 1888 il municipio di Giumaglio negava a una vecchia carica d'acciacchi un sussidio giornaliero di dieci centesimi, costringendola a elemosinare nelle case a turno, Pianezzo, almeno, assegnava nel 1870 a un povero tre quarti di libbra di pane al giorno. Era capitato che stranieri



poveri ammalati fossero ricoverati in qualche stalla, oppure messi in viaggio verso il comune di attinenza in condizioni pietose. I litigi tra comuni che si palleggiavano l'onere di qualche miserabile, disputando sull'attinenza, erano frequenti e interminabili.

Nel 1868 il Gran Consiglio volle intraprendere la riforma dell'assistenza. Qualche deputato suggerì di trasferire l'onere dal comune d'attinenza a quello di domicilio, quando un povero vi risiedeva stabilmente da molti anni. Nel 1882 Giacomo Respini propose che bastasse una permanenza ventennale per obbligare il comune di domicilio all'assistenza e tornò alla carica nel 1890, deplorando la più che ventennale inerzia del Consiglio di Stato. Ma nello stesso Gran Consiglio, di tale legge e delle riforme proposte, si era quasi perduto il ricordo¹³.

L'autorità cantonale dimostrò maggiore sollecitudine nei confronti dei più deprivati: i bambini abbandonati e i pazzi. Poco oltre il 1860 fu ripreso l'antico proposito di istituire un brefotrofo cantonale. Anche questa volta non si giunse a realizzazioni concrete, ma parrebbe perlomeno che lo stato si impegnasse poi a vigilare più attentamente sul destino riservato dalle comunità locali agli abbandonati¹⁴.

La tragica sorte dei pazzi, completamente abbandonati, o rinchiusi in porcelli, o tenuti incatenati come belve, conse-

gnati alle carceri e mescolati a vita agli ergastolani, convinse le autorità a raccogliere fondi, a partire dal 1868, per l'erezione di un manicomio cantonale a Mendrisio, da annettere all'ospedale della Beata Vergine. Ma, quando il finanziamento sembrava convenientemente assicurato, sorsero difficoltà, contrasti e rinvii, per cui lo stato preferì infine stipulare, nel 1884, una convenzione con il manicomio di Como per il ricovero dei dementi ticinesi, e circa una settantina vi trovò accoglienza. Il progetto di manicomio cantonale fu ripreso e realizzato solo alla fine del secolo.

Le condotte mediche

Fu soprattutto con la legislazione sanitaria che lo stato cercò di realizzare i suoi interventi sociali e di rimediare almeno in parte alle numerose evidenti carenze del sistema assistenziale. Il principale strumento di tale politica furono le condotte mediche¹⁵.


Istituite nel 1845, esse miravano a garantire un'assistenza medica regolare, a modico prezzo, anche alle popolazioni più periferiche e isolate, la cura gratuita agli ammalati poveri (cioè dichiarati tali da un attestato municipale di «miserabilità»), il benefico servizio della vaccinazione, il controllo dell'igiene pubblica, la prevenzione e la lotta contro le epidemie. I medici condotti ricevevano estesi com-

piti di vigilanza sanitaria e sociale: sulle derrate, sull'ambiente, sulle attività malsane, sulle scuole, sulle levatrici e sulle nascite illegittime. Nel loro compenso confluivano i contributi dei comuni, proporzionati alla popolazione, un sussidio cantonale e la «modesta retribuzione» fornita dai pazienti.

L'introduzione delle condotte mediche incontrò forti resistenze, e poi i comuni non sapevano intendersi sulla definizione dei circondari. Nel 1853 lo stato sussidiava solo due condotte, e unicamente dopo il colera del 1854-55 esse si diffusero a tutto il cantone, così che, nel 1859, il governo si poteva finalmente compiacere della loro completa attivazione. La soddisfazione fu di breve durata, poiché dal 1860 al 1863 si scatenò un vero fuoco di fila contro le condotte mediche: diversi cittadini, 7 comuni del Mendrisiotto, 10 della valle di Blenio, 4 dell'Onsernone e Biasca ne chiedevano con petizioni e ricorsi l'abolizione. Lo stesso Gran Consiglio, inizialmente perplesso e disorientato, si lasciò poi prendere da questa smania distruttrice, mentre voci insistenti invocavano il diritto alla «libera scelta del medico»: nel 1862 Bernardino Lurati, relatore commissionale su questo spinoso oggetto, attaccò a fondo le condotte mediche in nome della «libera concorrenza» e della «libertà d'industria», accusando lo stato assistenziale di condurre «alla stagnazione e concentrazione di ogni movimento sociale e ad una specie di comunismo», imputando alle condotte la fuga delle migliori intelligenze non disposte a tali mal retribuiti sacrifici, e osservando infine «che questa istituzione è generalmente invisa al popolo, non ha potuto saldamente metter radici ... ha presentato insormontabili difficoltà nella sua attuazione».

E pertanto, nel 1863, il Gran Consiglio decideva, contro il parere del governo, l'abolizione delle condotte obbligatorie dovunque fossero presenti medici in esercizio, un servizio medico obbligatorio solamente per i poveri¹⁶.

Il governo, fermamente deciso a non smantellare sul nascere un servizio sociale di grande utilità, prese tempo e trovò un inatteso alleato nel colera del 1867 che contribuì al ravvedimento di molti. Infatti, quando nel 1869 il Consiglio di Stato presentò un progetto che, anziché abolire, rafforzava l'organizzazione delle condotte, riuscì facilmente a ottenere un completo voltafaccia del Gran Consiglio, ora non più disposto ad assecondare la sacrosanta volontà del popolo sovrano, ma al contrario deciso a contrastare le insane tendenze del popolo ignorante. La commissione incaricata di esaminare il progetto dichiarò che le condotte erano «la più bella istituzione del nostro secolo» e che dovevano essere obbligatorie per il bene della popolazione campagnola e



Casvegno (Mendrisio)

montana, anche se questa «preferisce per l'ordinario di morire a buon mercato, o peggio, a condurre un'esistenza cagionevole, con mali cronici, o con deformità ributtanti.»¹⁷

La legge fu accolta nel 1870 e messa in vigore poco dopo. Oltre a mantenere le condotte obbligatorie, rafforzava decisamente l'assistenza sanitaria e rendeva il servizio medico *gratuito per tutti*: «La cura dei malati è gratuita, eccettuate le operazioni di alta chirurgia e ostetricia, per le quali, trattandosi di particolari non poveri, il medico avrà diritto a un'equa retribuzione». Già nel 1873, malgrado «la sistematica opposizione di alcuni comuni», le condotte erano istituite quasi dappertutto, restavano scoperti solo alcuni tra i circondari più disagiati. Qualche anno dopo fu migliorato il non entusiastico onorario dei medici condotti: non avrebbe mai potuto essere inferiore ai 1500 franchi annui: il contributo comunale era fissato da 60 centesimi a un franco per abitante, quello cantonale tra 150 e 350 franchi.

L'apertura sociale di questa legge era evidente, non solo perché assicurava la generale gratuità dell'assistenza medica, ma anche perché ampliava la facoltà di intervento dei medici per la tutela della sanità fisica e morale della popolazione, proprio come avevano desiderato qualche decennio addietro i fautori della medicina sociale. Fu infatti affidata alla Direzione cantonale della pubblica igiene la vigilanza sul lavoro e in particolare la precisa responsabilità di far rispettare la legge federale sul lavoro nelle fabbriche.

Nel 1888 la dispersa materia attinente alla salute pubblica veniva riunita e ordinata in un codice sanitario cantonale.

1) Per alcuni momenti del dibattito: R. Ceschi, *Movimento democratico e società popolari e operaie a Bellinzona*, in «Pagine Bellinzoneesi», Bellinzona 1978. Per tutte le leggi citate in questo lavoro si veda la *Nuova raccolta generale delle leggi e dei decreti*, 1803-1886, Bellinzona 1887.

2) G. Cheda, *L'emigrazione ticinese in Australia*, Locarno 1976, I, p. 194.

3) *Conto reso del Consiglio di Stato*, 1866, p. 47.

4) Si veda R. Ceschi e altri, *Le condizioni degli operai nel Ticino agli inizi del nostro secolo*, seminario di storia della Scuola cantonale di commercio, Bellinzona 1971, dattiloscritto. Da p. 13 la cit. È in preparazione inoltre un mio lavoro sulla scuola e il lavoro infantile nel Ticino dell'ottocento.

5) *Conto reso*, 1873, p. 29.

6) *Processi verbali del Gran Consiglio (PVG C)*, sess. ord. aprile-maggio 1873, p. 14.

7) PVGC, sess. straord. settembre 1873 e aggiornamento 1874, p. 229.

8) «L'amico del popolo», 11.1.1851, p. 5. Sull'assistenza pubblica in Ticino: B. Bertoni, *Della pubblica assistenza nel Cantone Ticino*, Bellinzona 1894. G. Niederer, *Le paupérisme en Suisse. Législation en matière de secours publics et statistique de l'assistance officielle et de l'assistance libre*, Zurich 1878.

9) P. es. *Foglio ufficiale*, 1873, p. 308-309, circolare del Consiglio di Stato: «L'accattone, d'altronde, è per se stesso un uomo pericoloso; imperocché, perduto il pudore e la dignità, è sul limite estremo fra l'onestà e il delitto, e diviene sovente il ladro od il delinquente, destinato ad ultimare i giorni nel fondo del carcere.»

10) *Conto reso*, 1873, p. 21.

11) *Conto reso*, 1866, p. 47.

12) G. Niederer, cit., p. 49.

13) PVGC, sess. ord. aprile-maggio 1882, p. 249; sess. febbraio 1890, p. 102.

14) Si veda V. Gilardoni, *Creature, trovatelli, venturini*, «Archivio storico ticinese», N. 80, dicembre 1979.

15) Sulle condotte mediche e la legislazione sanitaria: R. Ceschi, *Il «mortifero vomito orientale». Epidemie, condizioni sanitarie, medici e «volgo» nel Ticino dell'ottocento*, «Archivio storico ticinese», N. 83, settembre 1980.

16) PVGC, sess. ord. maggio 1860, p. 62, 139, 148; sess. ord. maggio 1861, p. 324; sess. ord. novembre 1861, p. 45, 65; sess. ord. aprile-giugno 1862, p. 313, 347, 393; sess. ord. novembre 1862, p. 13, 261, 275 (qui il rapporto di B. Lurati); sess. ord. aprile-maggio 1863, p. 238, 368, 373; sess. novembre, p. 48, 49.

17) PVGC, sess. ord. 1870, p. 336 (il rapporto della commissione) e passim.